

SERVIZIO DI "CAR SHARING" - REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE – RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 83/E DEL 28 SETTEMBRE 2016

L'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in ordine alla rilevanza, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il servizio di "Car Sharing".

Nello specifico, rispondendo ad un quesito proposto con interpello, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che può essere considerata non imponibile, ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, la fattura rilasciata direttamente al lavoratore, a seguito dell'utilizzo del servizio di "Car sharing", per le trasferte effettuate all'interno del comune "sede di lavoro", e rimborsata "a piè di lista" dal datore di lavoro.



TRATTAMENTO IVA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE EFFETTUATA TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI A CAPSULE O CIALDE - RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 103/E DEL 17 NOVEMBRE 2016

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica da parte di un contribuente, ha illustrato il trattamento tributario ai fini IVA da applicare alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule o cialde.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'aliquota ridotta IVA del 10% può essere applicata solo nel caso in cui l'acquirente della capsula o cialda sia l'effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale, facendo rientrare, in tale ipotesi, anche il datore di lavoro che acquista la partita di cialde per l'utilizzo proprio o dei collaboratori.

Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule o cialde, l'aliquota applicabile rimane quella propria del particolare prodotto ceduto.

Affinché si possa usufruire dell'aliquota agevolata del 10% è necessario che le cessioni delle capsule o cialde vengano effettuate nei confronti di clienti che utilizzino i distributori a cialde, concessi a loro in noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società fornitrice.



AGEVOLAZIONE DEL 36% PER L'ACQUISTO DI BOX AUTO PERTINENZIALE SENZA BONIFICO BANCARIO – CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 43/E DEL 18 NOVEMBRE 2016

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito proposto da un contribuente, ha dato alcuni chiarimenti sulla possibilità, ai fini IRPEF, di usufruire della detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto del box auto con la sola certificazione da parte della società venditrice, in caso di incompleta compilazione del bonifico bancario o postale.

In particolare, per quanto concerne gli adempimenti che devono essere eseguiti dal contribuente, in linea generale, l'incompleta compilazione del bonifico bancario o postale non consente il riconoscimento della detrazione in parola, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale preclusione può ritenersi superata, e quindi si può fruire della detrazione, anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale ma a condizione che il contribuente, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa, ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.



EQUITALIA – "ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI" ISCRITTE A RUOLO DAL 2000 AL 2016

Sul sito internet di EQUITALIA (www.gruppoequitalia.it) è disponibile il nuovo modello che consente ai contribuenti di richiedere l'accesso alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.

Il modello deve essere presentato presso gli sportelli di EQUITALIA oppure inviato all'indirizzo di posta elettronica (email o PEC) riportato sul modello e sul portale web di EQUITALIA.

Le somme che rientrano nella definizione agevolata sono quelle riferite ai carichi affidati ad EQUITALIA tra il 2000 ed il 2016 ed il termine ultimo per presentare la richiesta di adesione è il 31 marzo 2017.

Entro il 31 maggio 2017, EQUITALIA invierà, ai contribuenti che avranno aderito alla "rottamazione delle cartelle esattoriali", una comunicazione con l'indicazione dell'importo dovuto ed i bollettini con le date di scadenza dei pagamenti.

Il pagamento degli importi dovuti potrà essere effettuato in cinque rate, con l'ultima scadenza fissata al mese di settembre 2018, oppure in un'unica soluzione, con scadenza fissata al mese di luglio 2017.

